

SCHEMA DI CONTRATTO

**Servizio di Certificazione del Sistema Integrato di CAL di Gestione per la
Qualità, la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori secondo le norme UNI EN
ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. CIG [•].**

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI	3
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESPLETAMENTO	3
ART. 3 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO.....	7
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	9
ART. 5 – CORRISPETTIVO.....	10
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
ART. 7 – CONTROVERSIE	15
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, REFERENTI DI CAL E DELL’AFFIDATARIO	15
ART. 9 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO	16
ART. 10 – GARANZIE	17
ART. 11 – RECESSO DAL CONTRATTO	19
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	22
ART. 14 – TRASPARENZA	23
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
ART. 16 – IMPOSTE, TASSE E SPESE	25

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'**Amministratore Delegato** dott. Gianantonio Arnoldi, nato a [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito "**CAL**" o la "**Società**")

E

[•], con sede in [•] ([•]), Via [•] n. [•], C.F./P.IVA n. [•], in persona di [•], nato a [•] il [•], C.F. [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito l'**Affidatario**)
di seguito, entrambi (**CAL** e l'**Affidatario**), denominati congiuntamente "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a) con determina a contrarre in data [•] 2020, **CAL** ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'affidamento del **Contratto** in epigrafe;
- b) con atto del [•] 2020, **CAL** individuava [•] quale **Affidatario** del contratto in oggetto;
- c) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "**Contratto**") e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle **Parti** in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del servizio;
- d) che il Sistema di Gestione Qualità di CAL ai sensi della norma ISO 9001:2015 è stato certificato in data 18/12/2017 ed ha scadenza 17/12/2020 (cfr. certificato n. 35994/17/S) ed è stato emesso per le seguenti attività:
 - Stazione appaltante per l'affidamento e/o ri-affidamento di concessioni autostradali, per Lavori e servizi ad esse connesse, nonché relativa ese-

cuzione dei contratti. Project & Construction management delle opere affidate. Vigilanza sulla manutenzione delle Infrastrutture autostradali e sulla loro gestione.

- Verifica periodica dei piani economici e finanziari delle concessioni, verifica degli incrementi Tariffari.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le **Parti** sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – DEFINIZIONI

1.1 Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) **Affidatario** indica [•], che sottoscrive il Contratto;
- b) **Appalto** indica le prestazioni di cui al successivo art. 2 del presente Contratto;
- c) **Codice** indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ossia il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 55/2019, e successive modifiche e integrazioni;
- d) **Contratto** indica il presente contratto;
- e) **Corrispettivo** indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto, ai sensi del successivo art. 5 del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESPLETAMENTO.

2.1 CAL conferisce all'**Affidatario**, che accetta, l'affidamento del **servizio di certificazione del Sistema Integrato di CAL di Gestione per la Qualità e Salute e Sicurezza dei Lavoratori** secondo, rispettivamente, le norme

UNI EN ISO 9001-2015 e UNI EN ISO 45001-2018, nei settori **IAF 31** (“trasporti, logistica e comunicazioni”), **IAF 34** (“servizi di ingegneria”), **IAF35** (“altri servizi”) e **IAF 36** (“Pubblica Amministrazione”) e **del suo mantenimento per il triennio 2020-2022, con eventuale opzione di proroga per il successivo triennio 2023-2025** ai sensi del successivo art. **4.2**.

2.2 Il servizio richiesto comprende quindi tutte le attività necessarie per il rilascio, da parte dell'**Affidatario**, della certificazione del Sistema Integrato di CAL di Gestione per la Qualità e Salute e Sicurezza dei Lavoratori di cui al precedente punto **2.1** (di seguito il “**Servizio**”).

2.3 In particolare, le attività che l'**Affidatario** si impegna a prestare, per ogni triennio di esecuzione, sono articolate in 3 fasi, come indicato nella norma ISO/IEC 17021-1:

(i) 1ª fase – fase di certificazione (“Prima Fase”) articolata in due stadi:

- *stadio 1* di esame della documentazione;
- *stadio 2* verifica del sistema integrato di gestione;

(ii) 2ª fase – 1ª sorveglianza (“Seconda Fase”);

(iii) 3ª fase – 2ª sorveglianza (“Terza Fase”).

2.4 Le attività che l'**Affidatario** si impegna a prestare per ognuna delle suddette fasi consistono, a titolo esemplificativo (e senza che tale indicazione sia esaustiva di qualsiasi altra necessità che possa insorgere) in quelle di seguito elencate:

a) le attività di preparazione e di istruzione delle pratiche di certificazione;

b) esame della documentazione di **CAL**;

c) audit;

d) formulazione di rapporti di audit e di eventuali rilievi riscontrati;

e) emissione della Certificazione o comunicazione relativa al mantenimento della Certificazione.

Al termine di ogni fase l'**Affidatario** dovrà rilasciare un verbale riassuntivo con le considerazioni generali sul Sistema di Gestione Integrato di **CAL**.

Al termine della Seconda e della Terza Fase l'**Affidatario** dovrà inviare comunicazione scritta alla p.e.c. di **CAL** di cui al successivo art. 8.1 lett. (a), in ordine al mantenimento della Certificazione.

2.5 Nell'adempimento della prestazione oggetto del **Contratto**, l'**Affidatario** dovrà assicurare una piena autonomia di giudizio e di valutazione in merito alle problematiche sottoposte ad esame.

2.6 L'**Affidatario** si obbliga a svolgere la prestazione oggetto del **Contratto** con diligenza particolarmente qualificata, ma in piena autonomia organizzativa.

2.7 Il **Servizio** oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché delle norme tecniche e deontologiche della professione.

2.8 L'**Affidatario** si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o con un rapporto regolato da specifico contratto, nonché mezzi, beni e servizi adeguati all'esatto adempimento del **Contratto**.

L'**Affidatario** garantisce in particolare di disporre di figure professionali altamente specializzate e perfettamente idonee in relazione al **Servizio**.

2.9 Nell'espletamento del presente affidamento, l'**Affidatario** non dovrà porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione all'oggetto del presente **Contratto**. L'**Affidatario** non potrà svolgere attività in conflitto con la presente, né svolgere direttamente o indirettamente attività comunque incompatibili con gli interessi di **CAL**. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al successivo art. 12, salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni.

2.10 L'**Affidatario** si impegna a svolgere le attività indicate nel presente art.

2 secondo le seguenti **TEMPISTICHE**:

a) completamento della Prima Fase con emissione della Certificazione entro il 17/12/2020 (data di scadenza dell'attuale certificazione di CAL ex ISO 9001:2015) con riferimento al triennio 2020-2022;

in caso di esercizio dell'opzione di proroga per il triennio 2023 - 2025 di cui al successivo art. 4.2, completamento della relativa Prima Fase entro il 17/12/2023 con riferimento al triennio 2023-2025;

b) esecuzione della Seconda Fase di ciascun triennio, da svolgersi ad un anno dal rilascio della certificazione di cui alla relativa Prima Fase;

c) esecuzione della Terza Fase di ciascun triennio, da svolgersi ad

un anno dalla comunicazione del mantenimento della certificazione di cui alla relativa Seconda Fase.

2.11 Se l'**Affidatario** ravvede la necessità di effettuare audit suppletivi gli stessi devono essere motivati in maniera oggettiva (ad esempio carenze rispetto ai requisiti della norma di riferimento, reclami, mancato rispetto delle condizioni di certificazione) e ne deve essere dato avviso a **CAL** con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

2.12 **CAL** si impegna a fornire la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'**Affidatario** l'espletamento della prestazione nel rispetto delle tempistiche di cui al precedente punto **2.10**.

2.13 L'**Affidatario** si impegna a garantire il rilascio della Certificazione e le successive comunicazioni di cui alla Seconda e Terza Fase di cui al precedente art. **2.10** in tempi adeguati, senza attese immotivate e comunque, **(i)** per quanto riguarda il rilascio della Certificazione con riferimento al triennio 2020-2022, entro il giorno 17/12/2020; **(ii)** per quanto riguarda il rilascio della Certificazione con riferimento al triennio 2023-2025, in caso di esercizio dell'opzione di proroga di cui al successivo art. **4.2**, entro il giorno 17/12/2023.

2.14 Le prestazioni oggetto del presente **Contratto** sono svolte dall'**Affidatario** presso la sede del medesimo e presso la sede di **CAL**.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

3.1. Sono a carico dell'**Affidatario**, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del **Contratto**, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

previste nel **Contratto**.

3.2. L'**Affidatario** si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del **Contratto**. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del **Contratto**, resteranno ad esclusivo carico dell'**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

3.3. L'**Affidatario** garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, legislative e regolamentari applicabili in relazione all'oggetto del presente **Contratto**, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del **Contratto**, nonché delle norme in materia di contribuzione e di retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne **CAL** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di espletamento dell'affidamento contenuti nel **Contratto**.

3.4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente

alla stipula del **Contratto** e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell'**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'**Affidatario** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di **CAL** assumendosene il medesimo **Affidatario** ogni relativa alea.

3.5. L'**Affidatario** dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto**. L'**Affidatario**, in particolare, dichiara e garantisce che l'attività oggetto del **Contratto** costituisce ordinaria attività di cui alla prestazione svolta e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del presente contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l'**Affidatario** ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per **CAL**.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il presente **Contratto** ha durata contrattuale **decorrente dallo specifico Ordine di inizio attività di CAL** sino alla conclusione della Terza Fase di cui al precedente art. **2.3 punto (iii)** per il triennio dal 2020 al 2022, ossia **sino al 17 dicembre 2022**, fatto salvo quanto indicato al successivo art. **4.2**.

4.2 **CAL** si riserva di richiedere a suo insindacabile giudizio, tramite comunicazione alla p.e.c. dell'**Affidatario** di cui al successivo art. **8.1 lett. (b)** entro il **17 dicembre 2022**, l'erogazione del **Servizio** per ulteriori **3 (tre) anni** (c.d. "**opzione di proroga**"), ossia per il triennio dal 2023 al 2025 sino alla con-

clusione della Terza Fase di cui al precedente art. 2.3 punto (iii), alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo offerto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.6.

ART. 5- CORRISPETTIVO

5.1. Il corrispettivo per l'espletamento del Servizio di cui al precedente art. 2 è pari all'**importo massimo complessivo di Euro [•] ([•])** comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativo alla prestazione del **Contratto**, oltre I.V.A. nelle misure di legge, di cui:

(i) Euro [•] ([•]), oltre I.V.A nelle misure di legge, **per la durata contrattuale di tre anni**, relativa al **triennio 2020-2022** di cui al precedente art.

4.1;

(ii) Euro [•] ([•]), oltre IVA nelle misure di legge, in caso di esercizio dell'**opzione di proroga per ulteriori tre anni**, ossia per il **triennio 2023 - 2025** di cui al precedente art. 4.2, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.6.

5.2. Il corrispettivo, determinato "*a corpo*", comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la puntuale esecuzione del **Servizio**, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del **Contratto**, anche se non esplicitamente richiamati.

5.3. Il corrispettivo di cui al precedente art. 5.1 è comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativi alla prestazione di contratto.

Le spese di viaggio, di trasferta e le spese vive sostenute per le prestazioni di cui al precedente art. 2, e ogni altra spesa sostenuta per l'espletamento del **Servizio**, sono incluse nel corrispettivo.

5.4. Il corrispettivo di cui al precedente art. 5.1 è fisso e invariabile, fatto salvo

quanto previsto al successivo art. **5.6**.

5.5. Il corrispettivo comprende gli eventuali audit suppletivi che l'Affidatario ritenesse di svolgere ai sensi del precedente art. **2.11**, ai fini del completamento delle tre Fasi di cui al precedente art. **2.3**.

5.6. In caso di esercizio dell'opzione di proroga cui al precedente art. **4.2**, il corrispettivo di cui al precedente art. **5.1** punto **(ii)** sarà oggetto di revisione in misura pari al 100% (cento per cento) dell'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente.

5.7. Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dall'**Affidatario**, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, ed è pertanto fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'**Affidatario** di ogni relativo rischio o alea, ivi compreso *i)* quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti all'Affidatario medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, nonché *ii)* quello relativo alla necessità di audit suppletivi che l'affidatario ritenesse di svolgere per il completamento delle tre Fasi di cui al precedente art. **2.3**.

5.8. Il corrispettivo si intende pertanto comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione del **Servizio**, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del **Contratto**.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., il 20% (venti per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. **5.1** lett. (i), pari a **Euro**

[•] ([•]), oltre IVA nelle misure di legge verrà corrisposto all'**Affidatario** entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione del **Contratto** di cui al precedente art. **4.1**, a condizione che l'**Affidatario** abbia costituito, nel suddetto termine di 15 giorni, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. **10.7**. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. **6.3**.

6.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. **6.1**, il corrispettivo di cui all'art.

5.1 sarà corrisposto secondo le seguenti **tempistiche**:

(A) quanto al corrispettivo di cui all'art. **5.1 punto (i)** relativo al **triennio 2020-2022**:

- i. **56%** del corrispettivo a seguito dell'espletamento della Prima Fase di cui al precedente art. **2.3 punto (i)** e alla produzione della Certificazione, al netto del 20% su tale percentuale da corrispondere nel caso di erogazione dell'importo previsto al precedente art. **6.1**, fatto salvo quanto previsto al successivo art. **6.3**;
- ii. **22%** del corrispettivo a seguito dell'espletamento della Seconda Fase di cui al precedente art. **2.3 punto (ii)** e alla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. **2.4**, ultimo periodo, al netto del 20% su tale percentuale da corrispondere nel caso di erogazione dell'importo previsto al precedente art. **6.1**;
- iii. **22%** del corrispettivo a seguito dell'espletamento della Terza Fase di cui al precedente art. **2.3 punto (iii)** e alla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. **2.4**, ultimo periodo, al netto del 20% su tale percentuale da corrispondere nel caso di erogazione dell'importo previsto al precedente art. **6.1**;

(B) quanto al corrispettivo di cui all'art. **5.1 punto (ii)** in caso di eventuale esercizio dell'opzione di proroga per il **triennio 2023-2025**:

i. **56%** del corrispettivo a seguito dell'espletamento della Prima Fase di cui al precedente art. **2.3 punto (i)** e alla produzione della Certificazione;

ii. **22%** del corrispettivo a seguito dell'espletamento della Seconda Fase di cui al precedente art. **2.3 punto (ii)** e alla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. **2.4**, ultimo periodo;

iii. **22%** del corrispettivo a seguito dell'espletamento della Terza Fase di cui al precedente art. **2.3 punto (iii)** e alla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. **2.4**, ultimo periodo.

6.3. Dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione verrà decurtato l'importo di Euro [•],00 per il pagamento dell'**imposta di bollo**, come meglio specificato al successivo art. **16**.

6.4 Maturati i presupposti di cui ai precedenti artt. **6.1** e **6.2**, l'**Affidatario** emetterà fattura elettronica per l'importo dovuto indicando il seguente Codice Univoco Ufficio: **Q1X4S1**.

6.5 Il corrispettivo maturato verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'**Affidatario** previa verifica, da parte di **CAL**, del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, entro **30 (trenta) giorni f.m.** dalla data di ricevimento della fattura.

6.6 La liquidazione della fattura è subordinata, qualora ne ricorrano le condizioni, alla regolarità fiscale ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40, al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore

dei propri dipendenti attestato mediante DURC richiesto da **CAL** alle Autorità competenti, alla regolarità contributiva e alla regolarità retributiva.

6.7 L'inadempimento da parte dell'**Affidatario** di uno qualsiasi degli obblighi ad esso derivanti dal **Contratto** darà a **CAL** il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l'**Affidatario** avrà posto fine a tale inadempimento. **CAL** non dovrà corrispondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.

6.8 In caso di ottenimento da parte di **CAL** del DURC che segnali un'inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'**Affidatario**, trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

6.9 In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, co. 5 bis del D.Lgs. n. 50/16.

L'**Affidatario** deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.

Le ritenute così accumulate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'**Affidatario** da parte degli enti previdenziali competenti e del certificato di regolare esecuzione.

6.10 Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'**Affidatario**, la

data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui **CAL** avrà ricevuto la fattura corretta da parte dell'**Affidatario**.

6.11 L'**Affidatario** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del **Contratto**, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge n. 136/2010.

6.11.1 Al fine di cui al precedente art. **6.11**, l'**Affidatario** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel "*Modello per comunicazione ex art. 3 Legge n. 136/2010*" (Allegato 1) allegato al presente **Contratto** per formarne parte integrante e sostanziale.

6.11.2 Il Codice Identificativo Gara (**CIG**), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **[•]**.

6.11.3 La violazione degli obblighi di cui al presente art. **6.11** e alla Legge n. 3 agosto 2010 n. 136 determinano la risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 7- CONTROVERSIE

7.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le **Parti** in relazione all'esecuzione del **Contratto** sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DI CAL E REFERENTE DELL’AFFIDATARIO

8.1 Le **Parti** danno atto che:

(a) il **Responsabile Unico del Procedimento e Referente di CAL** per l'esecuzione del Contratto è: **Alberto Rigoni**

Via Pola n. 12/14 - 20124 Milano

Tel. 02.67156711; p.e.c.: calspa@lamiappec.it;

e-mail: [•]

(b) il Referente dell’Affidatario è: [•]

[•] ([•])

Tel. [•]; p.e.c.: [•]

email: [•]

8.2 Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all’altra, a mezzo p.e.c., l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’**Affidatario** dovrà essere preventivamente autorizzata da **CAL**. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

8.3 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del **Contratto** dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite p.e.c. o email alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente art. **8.1**.

ART. 9 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO

9.1 Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del **Contratto** avrà efficacia se non accettato per iscritto da **CAL**.

9.2 Termini aggiuntivi proposti dall’**Affidatario** o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel **Contratto** non avranno alcuna efficacia se non accettati per iscritto da **CAL**.

9.3 È vietata la cessione del **Contratto** sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 105, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

9.4 È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'**Affidatario**/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il **CIG** e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il Contratto. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il **CIG** ai sensi dell'art. 11, Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

ART. 10 – GARANZIE

10.1 CAL dà atto che, contestualmente alla sottoscrizione del **Contratto**, l'**Affidatario** ha consegnato la **garanzia definitiva n. [•]**, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, emessa da [•], in data [•], di importo pari ad Euro [•], a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto** e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La predetta garanzia verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto al comma 5 del richiamato art. 103 del D.Lgs. n. 50/16. L'**Affidatario** è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui **CAL** si sia avvalsa in tutto o in parte durante l'esecuzione del **Contratto**. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo

da riconoscere all'**Affidatario**.

In caso di esercizio dell'opzione di proroga di cui al precedente art. **4.2**, la garanzia definitiva deve avere una durata corrispondente alla durata del contratto come eventualmente prorogata.

10.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo può determinare le conseguenze di cui all'art. **12** del Contratto.

10.3 CAL non si assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'**Affidatario**, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi nonché al personale o a beni e cose di **CAL**, in conseguenza della esecuzione del servizio; di contro l'**Affidatario** assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati.

10.4 Le **Parti** danno atto che, ai fini della corresponsione dell'importo di cui al precedente art. **6.1**, l'**Affidatario** dovrà inviare alla p.e.c. di cui al precedente art. **8.1** lett. **(a)** la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione del **Contratto** di cui al precedente art. **4.1**., La suddetta garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto garante in formato p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di controllo e l'**Affidatario** dovrà altresì inviare copia del documento attestante i poteri di firma del soggetto garante.

In caso di decorso del suddetto termine senza l'invio della garanzia in oggetto, **CAL** provvederà alla corresponsione del corrispettivo secondo le tempistiche di cui all'art. **6.2** del **Contratto**, senza che l'**Affidatario** possa vantare qualsiasi pretesa anche in relazione alla mancata disponibilità dell'importo di cui al precedente art. **6.1**.

ART. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO

11.1 CAL, ai sensi dell'art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal **Contratto** in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto**.

11.2 L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. **11.1** è preceduto da formale comunicazione inviata via p.e.c. all'**Affidatario** da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

11.3 In tal caso all'**Affidatario**, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente art. **11.2**, secondo i corrispettivi e le condizioni di **Contratto**, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente art. **5.1** punto **(i)** nel corso della durata contrattuale, ovvero dell'importo di cui al precedente art. **5.1** punto **(ii)** in caso di esercizio dell'opzione di proroga, calcolato ai sensi del citato art. 109 del D.Lgs. n. 50/16, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente **Contratto**, nonché a quelle di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16, **CAL** avrà diritto di risolvere di diritto il **Contratto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

- a)** in caso di reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, ivi espressamente comprese quelle relative

all'operatore economico che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) in caso di perdita da parte dell'**Affidatario** dei requisiti attestanti l'idoneità all'espletamento delle prestazioni oggetto del **Contratto**;

c) nel caso in cui l'**Affidatario** non inizi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dall'Ordine di inizio attività, ovvero non le completi per cause allo stesso imputabili, nei tempi previsti dal **Contratto**;

d) l'**Affidatario** sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo parzialmente;

e) l'**Affidatario** apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni contrattuali non approvate specificatamente per iscritto da **CAL** come previsto all'art. **9.1** del **Contratto**;

f) in caso di grave inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 di cui all'art. **6.11** del **Contratto**;

g) in caso di violazione delle prescrizioni sulle garanzie di cui all'art. **10.2** del **Contratto**;

h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza come previsto all'art. **13.4** del **Contratto**;

i) in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza di cui all'art. **14.2** del **Contratto**;

j) in caso di reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta dall'**Affidatario**, anche se non gravi;

k) in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, secondo quanto previsto al successivo art. **15.3**;

l) in caso di violazione degli obblighi in tema di cause di incompatibilità di cui all'art. **2.9**.

12.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. **12.1**, il **Contratto** si intenderà risolto di diritto non appena **CAL** avrà dichiarato all'**Affidatario**, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via p.e.c. all'indirizzo di cui al precedente art. **8.1** lett. **(b)**, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di **CAL**.

12.3 In tutti i casi di violazione da parte dell'**Affidatario** degli altri obblighi contrattuali che concretizzino un inadempimento grave, diversi da quelli di cui al precedente art. **12.1**, **CAL** invierà via pec all'**Affidatario** diffida ad adempiere entro 15 giorni naturali e consecutivi, e qualora l'**Affidatario** non adempia il **Contratto** sarà automaticamente risolto.

12.4 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, verrà riconosciuto all'**Affidatario** il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da **CAL**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a **CAL** dallo scioglimento del **Contratto** (anche per la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altro operatore economico) e dell'ammontare dei danni diretti e indiretti subiti da **CAL** medesima.

ART. 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

13.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati

personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), l’**Affidatario** si impegna in solido con i propri dipendenti obbligandosi a renderne edotti gli stessi all’osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti **CAL**.

13.2 L’**Affidatario** è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

13.3 L’**Affidatario** è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l’**Affidatario** dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

13.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al precedente art. 12.1 lett. h), salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 14 - TRASPARENZA

14.1 L’**Affidatario** espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a)** che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del **Contratto**;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del **Contratto**;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del **Contratto** rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale **CAL** ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del **Contratto** - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da **CAL**, anche pubblicati sul relativo sito internet www.calspa.it – sezione *Società Trasparente – Disposizioni Generali*, – Codice Etico e Modello Organizzativo D.Lgs. n. 231/01 (di cui il Codice Etico costituisce un allegato) impegnandosi nel corso dell'esecuzione del **Contratto** a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori e suddette norme e principi.

14.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo **14.1**, ovvero l'**Affidatario** non rispettasse per tutta la durata del **Contratto** gli impegni e gli obblighi di cui al precedente articolo **14.1**, **CAL** avrà il diritto di risolvere il **Contratto** a norma del precedente articolo **12** e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1 L'**Affidatario** dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del **Contratto**, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto di cui alla "Informativa privacy" del presente affidamento che si intende integralmente richiamata anche se non allegata al presente **Contratto**.

15.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l'**Affidatario** si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

15.3 Nel caso in cui l'**Affidatario** violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, **CAL** potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno.

15.4 L'**Affidatario** si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

15.5 L'**Affidatario** si impegna altresì a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 recante il "*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati*", tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

16.1 Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente **Contratto** sono a carico dell'**Affidatario**.

16.2 In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'**Affidatario** il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del **Contratto** corrispondente all'importo di Euro [•] (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate del Contratto e del relativo allegato). [*Il suddetto importo in base allo Schema di Contratto è allo stato pari a Euro 112,00*] A tal fine **CAL**, in forza di apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972, provvede ad assolvere, in modo

virtuale, l'imposta di bollo per conto dell'**Affidatario**. Il relativo importo verrà detratto dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione secondo quanto previsto al precedente art. **6.3**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato 1: Modello per comunicazione ex art. 3 della Legge n. 136/2010.

Milano, [•]

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. [•]

(l'Amministratore Delegato)

(Legale Rappresentante)

Dott. Gianantonio Arnoldi

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Affidatario dichiara di approvare tutte le clausole del **Contratto** ed, in particolare, quelle di cui agli artt. **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16**.

[•]

(Legale Rappresentante)

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82